

**LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AL FINE DI
CONTRASTARE FENOMENI DI DISAGIO E POVERTA'
ANNO 2019**

**ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la concessione di benefici economici e
materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.**

Le presenti Linee Guida disciplinano i destinatari, le tipologie, le modalità, gli importi massimi erogabili, le misure straordinarie o sperimentali per contrastare gli effetti di fenomeni di disagio e nuove povertà, che saranno attuati dal Servizio Sociale nell'attività di istruttoria, di assegnazione, di liquidazione e di verifica e controllo, relativamente agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) comma 1° Art. 9 del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi regolamentati dalle presenti Linee Guida sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità di norma generati da insufficienza del reddito tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, nell'ambito di progetti individualizzati, a favore di singoli e di nuclei familiari.

Le prestazioni economiche del servizio sociale comunale vanno ad integrare le provvidenze erogate da un'articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.

I contributi economici sono inoltre finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato.

I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal Consiglio comunale.

Gli interventi economici non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, sono concessi a giudizio della Commissione come individuata al seguente paragrafo "Accesso agli interventi ed istruttoria", hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione comunale.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti dalle presenti Linee Guida sono: la prevenzione, l'integrazione, l'attivazione della persona, l'uniformità e l'equità.

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine, sarà cura del Servizio Sociale fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

I contributi economici sono erogati a favore del nucleo familiare.

I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere gestiti da persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, secondo quanto concordato.

DESTINATARI

Sono destinatari potenziali degli interventi di cui alle presenti Linee Guida le persone e le famiglie residenti nel territorio comunale.

Per famiglia deve intendersi, di norma, quella definita dall'art. 4 del Dpr 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di situazioni di grave emergenza sociale, attestata dall'Assistente sociale, il Dirigente competente o suo delegato è autorizzato ad intervenire anche derogando a quanto sopra stabilito, in ordine alla residenza e alla composizione della famiglia. Sono inoltre autorizzate deroghe per casi particolari, quali l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica, l'allontanamento disposto dalla Pubblica Autorità, gli affidi temporanei.

Ai fini delle seguenti linee guida saranno considerati:

- "anziani" le persone ultra sessantacinquenni;
- "minori in età prescolare" i minori fino al compimento del 6° anno di età;
- "studenti" le persone con un'età compresa tra i 6 e 18 anni compiuti;
- "disabili" le persone come classificate dal DPCM 5.12.2013 n. 159 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014 n. 87;
- "nuclei monogenitoriali" nuclei per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 - quando l'altro genitore sia non convivente anagraficamente con il nucleo del richiedente e risulti coniugato con persona diversa;
 - quando l'altro genitore risulti avere figli con persona diversa dal genitore appartenente al nucleo familiare richiedente e non sia residente nel medesimo nucleo;
 - quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza anagrafica familiare;
 - quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici tra i due genitori;
 - quando nei confronti di un genitore risulti presentata all'anagrafe la "segnalazione persone irreperibili" o lo stesso risulti cancellato per irreperibilità e non vi siano contatti con il nucleo del richiedente.

ACCESSO AGLI INTERVENTI E ISTRUTTORIA

Per accedere agli interventi deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune apposita domanda, utilizzando la relativa modulistica.

Nella domanda deve essere riportata, con completezza e veridicità, la situazione del richiedente e della sua famiglia, indicando specificatamente gli introiti percepiti ed ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto da ciascun componente se sono intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione sostitutiva unica.

Nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato si procederà come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (decadenza dal beneficio o restituzione immediata di quanto illecitamente percepito e deferimento all'Autorità Giudiziaria).

Nel caso venga accertata una falsa dichiarazione, senza attendere l'esito della denuncia penale, il soggetto responsabile non sarà ammesso ai contributi di assistenza dell'Ente da uno a trentasei mesi consecutivi, secondo la gravità del fatto e il danno arrecato al Comune. Il numero dei mesi di non ammissione è stabilito dalla Commissione di assistenza economica una volta definita la gravità del fatto e il danno arrecato, sulla base

della documentazione in possesso e di quella eventualmente fornita dal soggetto responsabile, salvo che dalla falsa dichiarazione non sia derivato alcun vantaggio economico al nucleo familiare del richiedente. In questo caso il periodo di non ammissione è definito in 1 mese. La domanda sarà sospesa.

Per l'erogazione dei contributi economici deve essere valutato il bisogno socio-economico del nucleo familiare, tenendo conto delle risorse della rete familiare e sociale, nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, come previsto nella tabella di cui all'art. 9 del Regolamento. Si definisce quale valore soglia mensile l'importo della pensione minima I.N.P.S. relativa all'anno in corso. Nel caso in cui detto importo non sia ancora disponibile, dovrà essere considerato quello dell'anno precedente.

La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata, di norma, con cadenza bimestrale, da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio Sociale o suo sostituto e dagli assistenti sociali proponenti, sulla base delle disponibilità finanziarie, delle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento, delle presenti Linee Guida e dell'eventuale proposta progettuale di intervento di assistenza economica redatta dall'Assistente Sociale.

Saranno valutate le domande complete pervenute al Servizio Sociale entro il giorno 20 del mese precedente l'erogazione dei contributi.

Le domande presentate oltre tale data saranno valutate nella successiva riunione della Commissione.

In caso di situazioni di grave emergenza sociale, attestata dall'Assistente sociale, il Dirigente o suo delegato può convocare la Commissione in via straordinaria.

Il contributo risultante dal calcolo di cui sopra sarà di norma arrotondato all'euro. Non saranno erogati contributi inferiori ad Euro 5,00.

Il Dirigente provvederà alla concessione dei contributi di assistenza economica mediante provvedimento cumulativo da emanare entro il giorno 20 del mese di erogazione dei contributi, fatti salvi i provvedimenti adottati in via straordinaria.

Dell'esito della domanda verrà fornita all'interessato motivata comunicazione scritta entro 7 giorni lavorativi dalla data della determinazione dirigenziale di concessione.

L'erogazione del contributo avverrà tramite Tesoreria Comunale negli ultimi 5 giorni del mese.

Per particolari casi socio-sanitari il Servizio Sociale provvederà alla riscossione dei contributi che non possono essere riscossi direttamente dagli interessati. Tali contributi successivamente potranno essere in parte utilizzati dal medesimo Servizio per pagamenti vari (bollette utenze, rette frequenza asili nido e scuole dell'infanzia, mense e trasporti scolastici, ecc.) in nome e per conto delle persone assistite e/o consegnati agli intestatari direttamente presso il Servizio Sociale. In casi di urgente necessità potranno essere chieste anticipazioni dei contributi economici all'Ufficio economato.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Da esibire e comunque in corso di validità:

- carta di identità o documento di riconoscimento equipollente solo del richiedente;
- in caso di cittadini stranieri documento di soggiorno e/o ricevuta richiesta rinnovo di tutti i componenti il nucleo familiare;
- passaporto di tutti i componenti il nucleo familiare (se posseduto);
- certificato di invalidità del richiedente e/o di ogni componente del nucleo familiare (se posseduto).

Da allegare obbligatoriamente:

- movimenti e saldo di depositi bancari e/o postali (conti correnti, libretti, carte di conto/prepagate), relativi agli ultimi tre mesi, di ogni componente del nucleo

familiare con data non superiore ai 7 giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione della domanda;

- redditi degli ultimi tre mesi di ogni componente il nucleo familiare (indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi, altro), se percepiti;
- contratto di locazione debitamente registrato e ultima ricevuta di pagamento dell'affitto.

Da allegare eventualmente in base alla tipologia di intervento richiesta:

- spese per l'assistenza sanitaria (ticket sanitari e attestazioni di pagamento, corredate da prescrizione medica);
- utenze domestiche (fatture di acqua, energia elettrica e riscaldamento);
- spese per la frequenza in asili nido e scuole dell'infanzia, utilizzo mense e trasporti scolastici, altro;
- spese condominiali annuali;
- spese straordinarie per interventi primari e necessari, debitamente comprovate da più preventivi di spesa, fatte salve le spese sanitarie urgenti e/o certificate.

ISEE

Per il perfezionamento della domanda viene richiesto di prassi l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) Ordinario.

Potrà essere presentato l'ISEE corrente per tutti i soggetti così come definiti dall'articolo 9, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

La Commissione potrà definire un tempo di erogazione del contributo superiore al periodo di validità dell'ISEE, e comunque non superiore a 3 mesi.

Saranno accolte le domande presentate entro il giorno 20 del mese precedente l'erogazione dei contributi corredate da DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) perfezionata. È comunque necessario avere a disposizione l'attestazione ISEE in corso di validità alla data della Commissione (art. 11, comma 9 DPCM n. 159/2013).

In caso di situazioni di grave emergenza sociale, attestata dall'Assistente sociale, il Dirigente competente o suo delegato è autorizzato ad intervenire anche derogando a quanto sopra stabilito, qualora il nucleo familiare del dichiarante non corrisponda al nucleo anagrafico, (art. 3, DPCM n. 159/2013).

Per i nuclei familiari in cui tutti i possibili percettori di reddito siano titolari di redditi non rilevati dallo strumento dell'I.S.E.E. (in particolare assegno invalidità, pensione e assegno sociale), nel caso in cui nell'attestazione I.S.E.E. la quota in detrazione dell'eventuale affitto (detrazioni per spese e franchigie del nucleo) superi l'importo dei redditi (somma dei redditi dei componenti del nucleo), la quota del canone di locazione non detratta è considerata spesa non rilevabile con lo strumento dell'I.S.E.E. ai sensi dell'art. 9 comma 9 del Regolamento.

CONTROLLI

I controlli sulle domande presentate sono effettuati come previsto dalla normativa vigente. Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, con successivo provvedimento saranno individuate le specifiche metodologie dei controlli.

MOTIVI DI NON AMMISSIONE

Costituiscono motivi di non ammissione agli interventi di assistenza economica:

- mancata restituzione di contributi indebitamente percepiti;
- cancellazione dalla graduatoria ERP a seguito di rinuncia all'assegnazione non giustificata nell'ultimo anno;

- redditi percepiti, a qualsiasi titolo, da tutti i componenti il nucleo familiare nel mese precedente la data della domanda, con esclusione dei contributi economici erogati dal Servizio sociale ai sensi delle presenti Linee Guida e della tredicesima per le pensioni e indennità, al netto dell'eventuale canone di locazione superiori al valore soglia. Il presente motivo di esclusione non si applica per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento temporaneo in strutture e alle emergenze abitative;
- risparmi, di tutti i componenti il nucleo familiare presenti al momento della domanda, con eccezione dei risparmi intestati ai minori componenti il nucleo familiare e vincolati fino alla maggiore età degli stessi, superiori al valore soglia. Il presente motivo di esclusione non si applica per la concessione di contributi finalizzati all'inserimento temporaneo in strutture e alle emergenze abitative;
- incongruenza tra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto dal nucleo richiedente;
- mancata presentazione alle verifiche periodiche, senza motivata giustificazione;
- utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle stabilite, salvo diverso accordo con l'Assistente sociale, o mancata dimostrazione del suo utilizzo per le finalità stabilite;
- mancata collaborazione nell'attuazione della proposta progettuale di intervento e/o inosservanza degli impegni presi;
- mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
- dimissioni volontarie dal lavoro (non giustificabili a insindacabile giudizio della Commissione);
- attestazione ISEE che presenti omissioni/differenze;
- variazioni nelle condizioni del nucleo, economiche, lavorative, di residenza, che la Commissione, in fase di definizione del contributo, reputi rilevanti, anche se intervenute successivamente alla data della domanda;
- mancata presentazione, laddove sussistano i requisiti, della domanda di Reddito di Inclusione o di altre misure di contrasto alla povertà.

TIPOLOGIA INTERVENTI

- Contributi economici ordinari continuativi (CEOC)
- Contributi economici ordinari temporanei (CEOT)
- Contributi economici straordinari per specifiche esigenze (CESSE)
- Contributi economici straordinari finalizzati (CESF)
- Contributi economici per inserimento temporaneo in strutture (CEITS)

In caso di scarsità di risorse finanziarie i contributi saranno erogati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Contributi economici ordinari continuativi (CEOC) e Contributi economici per inserimento temporaneo in strutture (CEITS) al 100%;
- 2) Contributi economici ordinari temporanei (CEOT) con una riduzione del 20% del valore massimo erogabile;
- 3) Contributi economici straordinari per specifiche esigenze (CESSE) con una riduzione del 30% del valore massimo erogabile;
- 4) Contributi economici straordinari finalizzati (CESF) solo per emergenze abitative.

In caso di assegnazione di contributi economici ordinari non potranno contemporaneamente essere erogati contributi per specifiche esigenze, con esclusione degli interventi per le spese socio-educative.

MISURE STRAORDINARIE E/O SPERIMENTALI (ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento)

Su richiesta dell'interessato, erogazione di contributi finalizzati al rientro nel paese di origine (costo del biglietto di andata di classe economica). Tale intervento può essere previsto soltanto una volta.

Fondo di Emergenza per rispondere ai seguenti bisogni straordinari:

- interventi di carattere urgente e necessario, inerenti la manutenzione dell'abitazione e correlati alla tutela della salute e all'incolumità dell'utente, nonché ripristino di condizioni igienico-sanitarie adeguate;
- spese per la nomina di amministratori di sostegno.

TIPOLOGIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI CONTINUATIVI (CEOC)

- Anziani e persone non collocabili in attività lavorative per età uguale o superiore a 60 anni;
- Disabili;
- Persone seguite da uno o più servizi specialistici quali Ser.D.; C.S.M., Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia e Consulteri, Disabilità;
- Persone in situazione di marginalità sociale risultante da relazione dell'assistente sociale.

Tutti i soggetti sopraelencati devono essere, nel nucleo familiare, gli unici percettori di reddito e gli eventuali altri componenti adulti del nucleo familiare devono essere in una delle sopracitate condizioni.

TIPOLOGIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI TEMPORANEI (CEOT)

Nuclei familiari con i quali l'assistente sociale predispone una proposta progettuale di intervento di assistenza economica con le seguenti caratteristiche:

- obiettivi;
- durata;
- destinazione contributo;
- quantificazione contributo;
- impegni del richiedente e del suo nucleo familiare;
- criteri per il monitoraggio e verifica della proposta progettuale;
- motivi di sospensione o cessazione.

Il progetto va condiviso con il beneficiario, che dovrà sottoscriverlo.

I contributi ordinari temporanei dovranno durare per il tempo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del nucleo richiedente e comunque per non più di 9 mesi, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno. Alla scadenza del termine indicato, qualora persistano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, potrà essere disposta una proroga per analogo o inferiore periodo.

TIPOLOGIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SPECIFICHE ESIGENZE (CESSE)

Nuclei familiari in situazione di disagio socio-economico per eventi e/o oneri economici straordinari, che sono così individuati:

- condizione di non occupazione e perdita di un lavoro della durata di almeno 2 settimane, dalla conclusione del quale non siano trascorsi più di 18 mesi. Nel caso di nuclei con più di 2 adulti, entrambe le condizioni devono riguardare la maggior parte dei componenti adulti (2 su 3, 3 su 4, 3 su 5, 4 su 6, 4 su 7 con esclusione dei soggetti previsti nella tipologia beneficiari CEOC);

- entrate non sufficienti a soddisfare i bisogni primari e derivanti da ammortizzatori sociali (sono compresi anche i “contratti di solidarietà”, EBAV), da contratti a chiamata, da prestazioni retribuite tramite voucher, da rapporti come socio lavoratore di cooperativa, da stage o tirocini; la condizione deve riguardare la maggior parte dei componenti adulti;
- malattia non retribuita, nel caso di contratti di lavoro domestico, da non più di 18 mesi;
- mancata percezione di reddito, pur in presenza di contratto di lavoro regolare, per insolvenza dell'azienda, da non più di 12 mesi;
- decesso del percettore di reddito e/o grave malattia che ne pregiudichi le capacità lavorative, da non più di 12 mesi;
- stato di separazione e/o abbandono del coniuge, da non più di 12 mesi, adeguatamente documentati;
- nascita di un figlio negli ultimi 6 mesi;
- nuclei monogenitoriali e con figli in età prescolare;
- nuclei con figli che frequentino l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, statale o paritaria, esclusivamente per il pagamento della retta scolastica, al fine di favorire l'inserimento alla scuola primaria;
- nuclei monogenitoriali e con figli studenti esclusivamente per le spese socio-educative.

I contributi economici straordinari per specifiche esigenze potranno essere erogati fino a quando non vengano meno i requisiti per l'accesso, e in ogni caso fino al raggiungimento del tetto massimo erogabile.

La Giunta Comunale si riserva di valutare ulteriori eventi e/o oneri economici straordinari su proposta motivata e relazione professionale dell'Assistente Sociale.

Per i nuclei familiari di cui sopra possono essere individuati i seguenti tipi di intervento:

- utenze (acqua, energia elettrica e gas per cottura cibi/acqua calda sanitaria);
- canoni di locazione;
- spese socio-educative (rette scuola per l'infanzia e per asilo nido, mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, dopo scuola, libri di testo scuola dell'obbligo, materiale scolastico, altre spese relative alla scuola);
- spese condominiali (escluso utenze);
- spese mediche e farmaceutiche;
- tributi relativi alla tassa rifiuti;
- sostentamento.

Tra i soggetti che risultano avere diritto al CESSE gli interventi erogati saranno proposti dall'Assistente Sociale sulla base di criteri operativi omogenei e proporzionati come segue:

- erogazione di massimo quattro tipologie di contributi sopra descritti su proposta dell'Assistente Sociale per reddito, come sotto specificato, compreso tra 0 e 25% del valore soglia;
- erogazione di massimo tre tipologie di contributi sopra descritti su proposta dell'Assistente Sociale per reddito, come sotto specificato, compreso tra 26 e 50% del valore soglia;
- erogazione di massimo due tipologie di contributi sopra descritti su proposta dell'Assistente Sociale per reddito, come sotto specificato, compreso tra 51 e 75% del valore soglia;
- erogazione di massimo una tipologia di contributi sopra descritti su proposta dell'Assistente Sociale per reddito, come sotto specificato, compreso tra 76 e 99% del valore soglia;
- nessuna erogazione per reddito, come sotto specificato, pari a 100% del valore soglia;

Per reddito si intende la somma dei redditi percepiti a qualsiasi titolo, al netto dell'eventuale canone di locazione.

TETTO MASSIMO ANNUALE EROGABILE PER I CESSE

bollette energia elettrica	€ 500,00
bollette acqua (per nuclei familiari fino a due persone)	€ 200,00
bollette acqua (per nuclei familiari fino a quattro persone)	€ 250,00
bollette acqua (per nuclei familiari fino a sei persone)	€ 300,00
bollette acqua (per nuclei familiari superiori a sei persone)	€ 400,00
bollette gas per cottura cibi e acqua calda per uso sanitario	€ 50,00
bollette gas per cottura cibi e acqua calda per uso sanitario (per nuclei familiari con presenza di studenti)	€ 100,00
bollette gas per cottura cibi e acqua calda per uso sanitario (per nuclei familiari con presenza di minori in età prescolare, disabili, anziani)	€ 150,00
canone di locazione	€ 3.000,00
spese mediche e farmaceutiche	€ 500,00
spese condominiali (con esclusione delle utenze individuali)	€ 300,00
spese socio-educative (rette scuola per l'infanzia e per asilo nido, mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi, dopo scuola, libri di testo scuola dell'obbligo, materiale scolastico, altre spese relative alla scuola)	anno scolastico
tributi relativi alla tassa rifiuti	Una rata relativa alla tariffa rifiuti
sostentamento (per nuclei familiari fino a due persone)	€ 600,00
sostentamento (per nuclei familiari di tre persone)	€ 900,00
sostentamento (per nuclei familiari superiori a tre persone)	€ 1.200,00

TIPOLOGIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI FINALIZZATI (CESF)

Nuclei familiari per i quali l'Assistente Sociale propone un intervento con le seguenti finalità:

- emergenza abitativa;
- eventi luttuosi;
- particolari spese relative alla stagione invernale (fino al 100% fatture riferite al periodo da ottobre a aprile, fino al 50% fatture che si riferiscono parzialmente al periodo invernale);
- prestazioni a carattere sanitario di importanza rilevante, non coperte dal servizio sanitario nazionale.

TETTO MASSIMO ANNUALE EROGABILE PER I CESF

spese relative alla stagione invernale	€ 600,00
spese relative alla stagione invernale (per nuclei familiari con presenza di studenti)	€ 800,00
spese relative alla stagione invernale (per nuclei familiari con presenza di minori in età prescolare, disabili, anziani)	€ 1.200,00
eventi luttuosi	€ 1.000,00 per costo cofano
prestazioni a carattere sanitario di importanza rilevante, non coperte dal servizio sanitario nazionale (ad es. spese per cure dentarie necessarie)	€ 1.000,00

Il tetto massimo erogabile per situazioni di emergenza abitativa è di Euro 2.500,00, purché siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultima eventuale concessione per le medesime finalità. Nel caso in cui l'entità del contributo concesso negli ultimi 5 anni sia stata però inferiore al tetto massimo, potrà essere liquidata al massimo la differenza.

TIPOLOGIA BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTO TEMPORANEO IN STRUTTURE (CEITS)

Persone segnalate dai competenti servizi sociali territoriali che necessitano di un inserimento temporaneo in struttura.

PARAMETRO RISORSE/BISOGNI

	Valore percentuale
1) Mancata sottoscrizione Patto di Servizio (per ogni componente)	5
2) Risorse personali di adulti in età lavorativa non attivate	Da 0 a 90
3) Supporto della rete sociale e/o familiare	Da 0 a 35
4) Supporto del volontariato organizzato	Da 0 a 30
5) Beneficiario di bonus e altre agevolazioni e contributi	Da 0 a 10
6) Frequenza a corsi post diploma da parte del richiedente e/o di altro componente in età lavorativa	Da 0 a 10
7) Proposte lavorative non accettate senza giustificato motivo	70
8) Proposte di frequenza a corsi o stage non accettate	Da 0 a 25
9) Beneficiario di esenzione totale o parziale dal pagamento di servizi comunali (ad esempio servizio di trasporto, assistenza domiciliare, ecc)	Da 0 a 40
10) Disponibilità di casa fruibile per abitazione	Da 0 a 30
11) Utilizzo di Casa Bakhita	Da 0 a 100
12) Disponibilità di alloggio ERP	20
13) Casa albergo	Da 0 a 100
14) Social Housing	Da 0 a 50

Allo scopo di uniformare la valutazione del parametro R/B, limitatamente agli aspetti che prevedono un intervallo, gli Assistenti sociali definiranno criteri operativi omogenei.